

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

VENERDÌ 27 LUGLIO 1962

(52^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente **BUSI**

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 539, 540, 541, 548
CHABOD, relatore	540, 541
JERVOLINO, Ministro della sanità	540, 541, 548
VECELLIO	541

La seduta è aperta alle ore 9,05.

Sono presenti i senatori: Banfi, Battista, Bonafini, Busi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Merloni, Molinari, Moro, Roasio, Secci, Turani, Vecellio, Zannini e Zucca.

Interviene il Ministro della sanità Jervolino.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra » (1680-D) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra », approvato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati, nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Chabod di voler riepilogare i motivi per i quali, nella precedente

seduta, venne rinviata la discussione del presente disegno di legge.

C H A B O D , *relatore*. La discussione era stata rinviata al fine di avere dei chiarimenti da parte del Ministro della sanità relativamente all'articolo 32, il quale nel testo modificato dalla Camera dei deputati così recita al primo comma: « Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie ed incompatibili con la presente legge, nonchè il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283 »; eravamo in dubbio se si fosse effettivamente voluta l'abrogazione del secondo comma dell'articolo 23 della legge sopracitata o se si fosse dovuta intendere una semplice deroga.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Desidero, anzitutto, ringraziare l'onorevole Presidente e gli onorevoli commissari della cortesia fattami di accettare le mie premure circa la convocazione odierna.

Per quanto si riferisce ai chiarimenti richiesti, devo premettere che la Camera dei deputati nell'approvare il disegno di legge sulla vendita delle sostanze alimentari e delle bevande oggi legge 30 aprile 1962, n. 283, ha involontariamente commesso un errore; per lo studio di questo disegno di legge era stato nominato un Comitato ristretto, che in sede di discussione del provvedimento presentò ben 21 emendamenti, alcuni dei quali non solo giusti, ma anche alquanto complessi e, quindi, non suscettibili di un rapido e attento esame; tra gli altri venne presentato un emendamento in base al quale veniva stabilito al secondo comma dell'articolo 23: « Le disposizioni della presente legge in materia di additivi chimici, compresi i coloranti, entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione dei decreti di cui ai precedenti articoli 10 e 22 ».

I citati articoli 10 e 22, d'altra parte, danno la facoltà al Ministro della sanità, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge, di approvare con proprio decreto l'elenco rispettivamente dei coloranti e degli additivi chimici che possono essere usati nella fab-

bricazione delle sostanze alimentari e delle bevande.

Ora, con l'introduzione dell'emendamento sopra ricordato, si è venuta a determinare una situazione assurda: e cioè che per un anno le disposizioni di quella legge diventano praticamente inoperanti, perchè devono decorrere sei mesi dalla sua pubblicazione per quanto si riferisce alla facoltà data al Ministro della sanità di pubblicare i due elenchi e sei mesi per la entrata in vigore delle disposizioni relative agli additivi chimici e ai coloranti.

Appare del tutto evidente quali conseguenze gravissime potrebbero derivare da un simile stato di fatto; allo stato attuale, infatti, poichè con l'articolo 20 della legge medesima vennero abrogate tutte le disposizioni vigenti in materia, non abbiamo alcuna norma che disciplini l'uso dei coloranti e degli additivi chimici. Se qualcuno, pertanto, oggi volesse contravvenire alla legge non vi sarebbe alcuna sanzione che possa colpirlo, in quanto sono state abrogate anche quelle norme del testo unico delle leggi sanitarie che, sia pure in forma indiretta e molto lieve, regolavano la materia.

Approfitando, allora, della occasione dell'esame del provvedimento relativo alla produzione e alla vendita della birra, premurai la Camera dei deputati di accogliere in quella sede quella modifica al primo comma dell'articolo 32 del disegno di legge in esame, in base alla quale viene abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Per onestà e completezza devo anche dire che sorse il dubbio se fosse consentito introdurre in una legge diversa un emendamento che abroga un comma di un articolo di un'altra legge: si volle sentire in proposito l'Ufficio legislativo della Camera, il quale rispose che la cosa era senz'altro consentita.

La Commissione igiene e sanità pubblica della Camera, pertanto, sentito il Ministro, sentito il relatore e sentito l'Ufficio legislativo accolse all'unanimità la mia richiesta.

P R E S I D E N T E . Non vi è al riguardo nessuna preclusione di termini?

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Non vi è alcuna preclusione. In effetti, si tratta di un *vacatio legis*; ci troviamo, cioè, privi del tutto di sanzioni contro coloro i quali commettono delle infrazioni in questo campo.

Attualmente, purtroppo, i contravventori possono impunemente, come si suol dire, fare il loro comodo in quanto solo quando sarà approvato il presente disegno di legge con la modifica introdotta all'articolo 32 la legge n. 283 potrà avere il suo pieno vigore; e questa è la ragione per la quale ieri ho tanto sollecitato l'approvazione del disegno di legge in questione.

Non conoscendo tali precedenti era più che giusto che gli onorevoli Commissari avessero delle perplessità al riguardo, ma ritengo ormai con i miei chiarimenti di aver eliminato ogni dubbio.

C H A B O D , *relatore*. Per quanto concerne l'articolo 28 e la modifica ad esso apportata dalla Camera devo ricordare che, mentre la maggioranza della nostra Commissione era in linea di massima favorevole al testo dell'articolo 28, come oggi ci perviene dalla Camera dei deputati, il senatore Crespellani aveva manifestato durante la precedente discussione una certa perplessità per quanto si riferisce alla facoltà che viene concessa da detto articolo al medico provinciale e non al Prefetto.

Secondo il mio punto di vista, è bene, invece, che sia direttamente il medico provinciale a provvedere in caso di infrazioni, in quanto agisce come organo del Ministero della sanità; è sempre preferibile, dove è possibile, riconoscere questi poteri di ordinanza a determinati funzionari e non sempre al Prefetto, che è considerato ancora il *deus ex machina*.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. La questione è stata ampiamente dibattuta e devo dire, anzi, che io stesso ho avuto la preoccupazione manifestata dal senatore Crespellani; senonchè, esaminata la legge istitutiva del Ministero della sanità, non vi è alcun dubbio che tutti i poteri sono ormai passati al medico provinciale.

Con il primo comma dell'articolo 28 modificato dalla Camera dei deputati noi non facciamo altro che riprodurre l'articolo 15 della più volte citata legge n. 283, che riconosce detto potere esclusivamente, appunto, al medico provinciale e al veterinario.

Il Prefetto ha semplicemente il potere di rilasciare le licenze per impiantare uno stabilimento di produzione della birra, mentre le violazioni alla legge costituiscono materia di esclusiva competenza del medico provinciale.

V E C E L L I O . Ma l'organo esecutivo dovrebbe essere sempre il Prefetto.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. È il Ministero della sanità, il quale agisce attraverso i suoi organi periferici: il medico provinciale è appunto un organo periferico del Ministero.

C H A B O D , *relatore*. Evidentemente, si tratta di qualcosa di eccezionale, perchè, come è noto, normalmente per quanto si riferisce ai reati provvede l'autorità giudiziaria; si è preferito dare questo potere al medico provinciale (anzi, al riguardo, devo dire che fu proprio la nostra Commissione ad introdurre per prima questo concetto) in quanto si è ritenuto di dover fare intervenire un organo tecnico trattandosi di gravi violazioni sanitarie.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità*. Effettivamente il Senato in un primo tempo aveva stabilito che dovesse essere il medico provinciale a prendere i provvedimenti in caso di violazioni, ma la Camera dei deputati, in seguito a delle mie perplessità, sostituì al medico provinciale il Prefetto.

Successivamente, però, rimeditata e attentamente studiata, come ho detto, la legge istitutiva del Ministero della sanità, ci siamo convinti che ogni potere al riguardo è passato dal Prefetto al medico provinciale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Dò lettura degli articoli dall'1 al 27 non modificati dalla Camera dei deputati.

TITOLO I

DEFINIZIONE

Art. 1.

La denominazione « birra » è riservata al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica con ceppi selezionati di *saccharomyces cerevisiae* dei mosti preparati con malto di orzo torrefatto e acqua, amaricati con luppolo. Il malto d'orzo può essere sostituito con malto di frumento o di altri cereali o con riso fino alla percentuale massima del 25 per cento calcolato sul peso complessivo del cereale impiegato.

Art. 2.

Non può essere posta in commercio « birra » che abbia un grado saccarometrico in volume inferiore ad undici (11).

La denominazione « birra speciale » è riservata alla birra con grado saccarometrico in volume non inferiore a tredici (13) e la denominazione « birra doppio malto » è riservata a quella con grado saccarometrico in volume non inferiore a quindici (15).

Sui recipienti deve essere riportata anche a mezzo di etichetta o sui tappi la denominazione del tipo di birra contenuto in relazione al grado saccarometrico.

TITOLO II.

REQUISITI DELLE MATERIE PRIME
DELLA BIRRA

Art. 3.

È vietato impiegare nella fabbricazione della birra materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze che per natura, qualità e quantità possono essere nocive. È altresì vietato detenere le materie prime in siffatte condizioni nell'interno degli stabilimenti o delle fabbriche di produzione della birra.

Art. 4.

È vietato nella preparazione della birra:

a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'articolo 1;

b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto;

c) aggiungere alla birra agenti di conservazione. È tollerata la presenza di anidride solforosa nella quantità massima di 20 milligrammi per litro derivante dalla solforazione del luppolo o dal trattamento dei recipienti;

d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo;

e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificamente autorizzato dal Ministro della sanità, sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanità.

Per la chiarificazione della birra debbono impiegarsi soltanto mezzi meccanici o sostanze innocue autorizzate ai sensi della lettera e) del presente articolo.

Art. 5.

I prodotti destinati alla preparazione anche casalinga di bevande fermentate o meno, non possono essere posti in commercio con denominazioni, diciture, marchi di fabbrica o mezzi pubblicitari che facciano riferimento alla parola « birra ».

Art. 6.

La birra deve essere limpida, priva di sedimenti, non deve essere affetta da malat-

tie anche incipienti e non deve contenere sostanze tossiche o comunque nocive.

Art. 7.

Le caratteristiche analitiche relative alla acidità totale e volatile, al contenuto in anidride carbonica ed in ceneri e gli altri requisiti dei diversi tipi di birra saranno stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste e delle finanze entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TITOLO III.

PRODUZIONE E LOCALI

Art. 8

L'acqua impiegata per la preparazione dei mosti di birra e per il lavaggio dei recipienti e degli attrezzi deve essere potabile e tale requisito deve essere accertato dall'Autorità sanitaria anche mediante periodici controlli analitici.

I serbatoi e la rete di distribuzione interna dell'acqua potabile debbono essere costruiti e mantenuti in modo da garantire l'acqua da ogni possibile causa di inquinamento.

Art. 9.

I locali destinati alla produzione ed imbottigliamento della birra o al solo imbottigliamento debbono avere adatte condizioni di struttura muraria e di ubicazione, debbono essere bene areati ed illuminati ed avere cubatura, superficie ed attrezzatura adeguate ai quantitativi della materia da lavorare, secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento, e a tutte le prescrizioni delle leggi e regolamenti in vigore, compresi quelli in materia d'igiene del lavoro.

TITOLO IV.

APPARECCHI ED IMPIANTI

Art. 10.

I recipienti, le tubazioni, gli anelli di guarnizione per assicurare i giunti e le chiusure delle bottiglie ed in genere ogni dispositivo, con cui la birra viene a contatto, non debbono cedere piombo, arsenico, antimonio, zinco nè altri metalli nocivi ad una soluzione acquosa di acido acetico all'uno per cento che vi rimanga a contatto per 24 ore alla temperatura di 20°.

Qualora tali recipienti, tubazioni, anelli di guarnizione e simili siano costruiti o rivestiti con materiale plastico o resine sintetiche il plastificante usato deve essere privo di potere tossico ed il materiale impiegato deve soddisfare ai requisiti del comma precedente.

I fusti destinati alla conservazione della birra trattati con pece per birra a base di colofonia, paraffina ed altre cere vegetali non debbono cedere alcuna sostanza derivante da queste dopo 24 ore di contatto con soluzione di alcool al 4 per cento.

I tappi a corona, ove contengano uno strato conglomerato di sughero, debbono portare sulla faccia che viene a contatto diretto con la birra uno strato di materiale idoneo e rispondente ai requisiti di cui al primo comma.

È vietato l'uso di tappi meccanici con ranelle di gomme o di altre chiusure similari.

Art. 11.

Gli apparecchi a pressione per il sollevamento della birra dai fusti nella sua destinazione presso i pubblici esercizi, debbono funzionare con anidride carbonica pura o aria filtrata. I tubi di gomma per raccordi, il cui uso deve essere limitato allo stretto necessario, non debbono, comunque, avere una lunghezza superiore ad un metro lineare.

Art. 12.

Le bottiglie e gli altri recipienti, nei quali la birra è posta in vendita, debbono portare sul tappo o sulle chiusure metalliche, o sull'etichetta, a caratteri leggibili ed indelebili, il marchio, il nome o la ragione sociale del produttore e la sede dello stabilimento. Sull'etichetta dev'essere inoltre indicato il contenuto minimo garantito del recipiente.

Le bottiglie ed i recipienti contenenti le indicazioni prescritte nel comma precedente e nell'ultimo comma dell'articolo 2 della presente legge non possono essere usate in commercio per la vendita di prodotti diversi dalla birra.

Art. 13.

Per assicurare un perfetto lavaggio delle bottiglie è prescritta la installazione in ogni fabbrica, anche se limitata alla sola funzione d'imbottigliamento, di una lavatrice meccanica a motore che consenta di effettuare le operazioni di lavaggio con soluzione alcalina a caldo a temperatura non inferiore a 40°. Tale lavatrice deve avere una potenzialità proporzionata al resto dell'impianto e particolarmente alle macchine imbottigliatrici, onde assicurare la continuità di lavorazione nelle operazioni di lavaggio, riempimento e chiusura.

Art. 14.

Gli apparecchi ed impianti per la produzione ed imbottigliamento della birra debbono essere lavati e mantenuti in modo da corrispondere alle esigenze igieniche e sanitarie, secondo le modalità che saranno stabilite nel regolamento.

TITOLO V.

PERSONALE

Art. 15.

Le persone comunque addette alla lavorazione della birra, compreso l'imbottigliamen-

to, debbono essere, almeno una volta l'anno, sottoposte, da parte dell'Ufficiale sanitario, ad accertamenti sanitari, nonchè alla vaccinazione contro le febbri tifoidi e paratifoidei.

L'onere di tali accertamenti grava sul conduttore della fabbrica che è tenuto a conservare la relativa documentazione e a presentarla ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

I conduttori delle fabbriche hanno l'obbligo, inoltre, di denunciare tempestivamente all'Autorità sanitaria locale qualsiasi caso accertato o sospetto di malattia trasmissibile e di infezioni della cute e delle mucose verificatosi tra le persone addette alla lavorazione ed all'imbottigliamento della birra.

TITOLO VI.

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 16.

Chiunque intende impiantare uno stabilimento di produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento deve chiedere l'autorizzazione del Prefetto presentando la domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio avrà sede lo stabilimento, contenente:

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;
- b) la sede dello stabilimento;
- c) la denominazione della birra che si intende produrre o imbottigliare;
- d) la descrizione e gli estremi di deposito dell'eventuale marchio di fabbrica che valga ad identificare l'impresa.

La domanda, inoltre, deve essere corredata:

- a) dalla pianta dello stabilimento in scala non inferiore ad 1:100;
- b) dalla descrizione dei locali e di tutti gli impianti ivi contenuti, specificando le modalità di lavaggio, riempimento e chiusura dei recipienti;

c) dalla documentazione relativa alla potabilità dell'acqua ed alla idoneità della rete di distribuzione;

d) dal parere dell'Ufficiale sanitario;

e) da un esemplare dell'eventuale marchio di fabbrica o dalle indicazioni delle diciture che valgono ad identificare lo stabilimento di produzione e l'eventuale impresa imbottigliatrice.

Il Sindaco, istruita la domanda, la trasmette con i relativi allegati al Prefetto.

Art. 17.

L'autorizzazione all'impianto ed all'esercizio degli stabilimenti di produzione e di imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento è rilasciata dal Prefetto, previo parere favorevole del Medico provinciale, ed è soggetta alla tassa di concessione governativa, da corrispondersi in modo ordinario, nelle seguenti misure:

1. — Tasse di rilascio:

a) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento non superi i 500 ettolitri all'anno lire 10.000;

b) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 500, ma non i 1.000 ettolitri all'anno lire 20.000;

c) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 1.000, ma non i 5.000 ettolitri all'anno lire 40.000;

d) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 5.000, ma non i 10.000 ettolitri all'anno lire 80.000;

e) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 10.000, ma non i 50.000 ettolitri all'anno lire 150.000;

f) per gli stabilimenti la cui potenzialità di produzione o di imbottigliamento superi i 50.000 ettolitri all'anno lire 200.000.

2. — Tassa annuale:

La tassa di cui al n. 1 ridotta alla metà.

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno al quale si riferisce.

Art. 18.

Accertata l'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge il Prefetto rilascia l'autorizzazione, la quale deve contenere:

1) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'impresa;

2) la località in cui ha sede lo stabilimento;

3) la denominazione e il tipo della birra per cui è concessa l'autorizzazione;

4) la descrizione dell'eventuale marchio di fabbrica e degli estratti del deposito;

5) le indicazioni e le condizioni ritenute necessarie caso per caso.

Il cambiamento di titolare deve essere notificato all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione entro 15 giorni perchè venga modificato l'intestatario dell'autorizzazione, che sarà trasferita al nome del nuovo proprietario.

Le spese per i sopralluoghi, analisi ed accertamenti per il rilascio dell'autorizzazione sono a carico dei fabbricanti o degli imbottiglieri.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 48 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

TITOLO VII.

IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE

Art. 19.

La birra importata deve corrispondere alle caratteristiche e requisiti stabiliti dalla presente legge.

I relativi recipienti e bottiglie debbono recare, in lingua italiana, le indicazioni prescritte dagli articoli 2 e 12. La birra di pro-

venienza estera, imbottigliata in Italia, deve recare, anche a mezzo di etichetta, il nome o la ragione sociale dell'imbottigliatore, nonchè la sede dello stabilimento.

Art. 20.

Per l'importazione e la vendita di birra estera è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dal Prefetto, assoggettata ad una tassa di rilascio ed a una tassa annua di concessione governativa di lire 10.000, da corrispondersi in modo ordinario nel termine di cui all'articolo 17, n. 2.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma del precedente comma è ammesso ricorso al Ministero dell'industria e del commercio entro trenta giorni dalla notifica.

Art. 21.

Con la procedura di cui all'articolo 7 può essere autorizzata la produzione di birra avente particolari caratteristiche, purchè a cura del produttore venga dimostrata l'effettiva destinazione del prodotto alla esportazione.

TITOLO VIII.

DEPOSITI

PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO — LOCALI DI MESCITA E RIVENDITE

Art. 22.

Chiunque intende istituire un deposito di birra per il commercio all'ingrosso deve farne denuncia al sindaco competente per territorio.

Per i locali adibiti a deposito e per i servizi annessi valgono, per quanto applicabili, le norme contenute nel titolo terzo della presente legge. Tali depositi sono sottoposti alla vigilanza ed al controllo dell'Ufficiale sanitario locale.

Art. 23.

In ogni locale in cui si mesce la birra deve essere posto, vicino all'apparecchio di

spillatura, un cartello indicante il nome dell'impresa produttrice o la sua ragione sociale.

TITOLO IX.

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 24.

La vigilanza per l'applicazione delle norme della presente legge e del regolamento è affidata alle Autorità sanitarie provinciali e comunali, agli organi di polizia giudiziaria, agli istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, e agli organi periferici dei Ministeri delle finanze, dell'industria e del commercio, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per la parte di propria competenza.

A tale fine le Autorità preposte possono procedere direttamente o a mezzo dei competenti organi ad ispezioni e prelievi di campioni nei locali di produzione, d'imbottigliamento, di deposito e di vendita con le modalità previste dal regolamento.

Art. 25.

Le analisi dei campioni sono eseguite, a seconda degli organi che hanno proceduto al prelevamento:

1) dai Laboratori provinciali d'igiene e profilassi;

2) dai Laboratori degli Istituti di vigilanza per la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

3) dai Laboratori chimici compartimentali delle Dogane.

La revisione dell'analisi è eseguita:

a) dall'Istituto superiore di sanità per le analisi fatte dai Laboratori provinciali di igiene e profilassi e dalle Stazioni chimico-agrarie;

b) dalla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma, per le analisi effettuate

dai Laboratori dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

c) dal Laboratorio chimico centrale delle Dogane per le analisi fatte dai Laboratori chimici compartimentali delle dogane.

Le analisi di revisione debbono essere richieste dagli interessati entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito dell'analisi.

Alla domanda di revisione d'analisi, diretta all'Autorità che ha disposto il prelevamento, deve essere unita la quietanza del deposito provvisorio, effettuato presso la locale Sezione di tesoreria provinciale, per lo importo di lire 10.000 per ogni campione di cui si richiede l'analisi, intestato all'Istituto superiore di sanità o al Laboratorio chimico centrale delle Dogane o alla Stazione chimico-agraria sperimentale di Roma. Tale somma è rimborsata nel caso che l'analisi di revisione risulti favorevole all'interessato.

La somma stessa è invece versata ad apposito capitolo di bilancio dell'entrata, nel caso che l'analisi di revisione non risulti favorevole all'interessato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 26.

Quando non sia presentata dagli interessati l'istanza di revisione entro il termine stabilito dall'articolo precedente, ovvero quando dalla revisione di analisi risulti accertato che i prodotti analizzati non corrispondano in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche stabilite dalla presente legge, l'Autorità che ha disposto il prelevamento trasmette rapporto all'Autorità giudiziaria, corredato da tutti gli atti relativi.

Art. 27.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o importa o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra non rispondente in tutto o in parte ai requisiti pre-

scritti dalla presente legge è punito con la ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque produce ed imbottiglia o soltanto imbottiglia, vende o mette altrimenti in commercio birra preparata con materie prime avariate o guaste o contenenti sostanze comunque nocive per la pubblica salute è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia birra senza l'autorizzazione di cui al titolo VI della presente legge è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.000.000.

Chiunque produce e imbottiglia o soltanto imbottiglia servendosi d'impianti ed apparecchi non rispondenti ai requisiti prescritti dalla presente legge e dal regolamento è punito con l'ammenda da lire 50.000 a lire 1.500.000.

Ogni altra violazione delle norme previste dalla presente legge e dal regolamento è punita con l'ammenda da lire 50.000 a lire 500.000, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Per il mancato o ritardato pagamento delle tasse di concessione governativa stabilite dagli articoli 17 e 20 della presente legge s'incorre nelle sanzioni previste dall'articolo 10 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1953, n. 112, sostituito dall'articolo 4 della legge 10 dicembre 1954, n. 1164.

Do lettura del primo comma dell'articolo 28 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 28 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 28 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 28 il quale, dopo le modificazioni testè approvate, risulta così formulato:

Art. 28.

Il medico provinciale, indipendentemente dalle sanzioni di cui al precedente articolo, può ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi, e, nei casi di recidiva o di maggiore gravità, anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio.

Del provvedimento deve dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura con la indicazione del motivo del provvedimento.

Contro il provvedimento del medico provinciale è ammesso il ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 29 non modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 29.

Le disposizioni di cui agli articoli 27 e 28 non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo birra in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.

Do lettura dell'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 30.

Contro i provvedimenti emanati dal Prefetto a norma dell'articolo 17 della presente legge, è ammesso ricorso al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

J E R V O L I N O , *Ministro della sanità.*
La modifica consiste semplicemente nella soppressione della menzione dell'articolo 28, divenuta necessaria dal momento che in detto articolo, testè approvato, è stata già precisata la procedura da seguire.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 30 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 31 non modificato dalla Camera dei deputati:

TITOLO X.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 31.

Le imprese che gestiscono stabilimenti per la produzione ed imbottigliamento della birra o di solo imbottigliamento, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, debbono, entro tre mesi dalla data stessa, chiedere l'autorizzazione prevista dall'articolo 16 della legge stessa.

I locali, gli impianti ed i recipienti già esistenti debbono essere uniformati alle nor-

me della presente legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

È concesso un termine di mesi dodici dalla data di entrata in vigore della presente legge per lo smaltimento dei prodotti esistenti alla data medesima negli stabilimenti, nei depositi, negli spacci di vendita, fabbricati in conformità delle precedenti disposizioni e non rispondenti, in tutto o in parte, alle norme della presente legge.

Sono fatte salve le norme di cui agli articoli 61 e 62 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303.

Do lettura del primo comma dell'articolo 32 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge, nonchè il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Il terzo comma dell'articolo 32 è stato soppresso dalla Camera dei deputati.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti tale soppressione.

(È approvata).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 32, nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 32, il quale con le modificazioni testè approvate risulta così formulato:

Art. 32.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie od incompatibili con la presente legge, nonchè il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento di esecuzione.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ora ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 9,25.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari